



---

*Documento di seduta*

---

**A9-0387/2023**

4.12.2023

**\***

## **RELAZIONE**

sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme sull'introduzione di un'agevolazione per ridurre la distorsione a favore del debito rispetto al capitale e sulla limitazione della deducibilità degli interessi ai fini dell'imposta sul reddito delle società

(COM(2022)0216 – C9-0197/2022 – 2022/0154(CNS))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Luděk Niedermayer

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
MOTIVAZIONE.....	23
ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI .....	24
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO .....	25
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	26



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme sull'introduzione di un'agevolazione per ridurre la distorsione a favore del debito rispetto al capitale e sulla limitazione della deducibilità degli interessi ai fini dell'imposta sul reddito delle società (COM(2022)0216 – C9-0197/2022 – 2022/0154(CNS))**

**(Procedura legislativa speciale – consultazione)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2022)0216),
  - visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0197/2022),
  - visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
  - visto l'articolo 82 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0387/2023),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

### **Emendamento 1**

#### **Proposta di direttiva Considerando 1**

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
(1) La promozione di un contesto	(1) La promozione di un contesto

imprenditoriale equo e sostenibile, anche attraverso misure fiscali mirate che incentivino gli investimenti e la crescita, *è* un'importante priorità politica dell'Unione. Per promuovere il finanziamento sostenibile e a lungo termine delle imprese, il sistema fiscale dovrebbe ridurre al minimo le distorsioni involontarie delle decisioni imprenditoriali, ad esempio riguardo al finanziamento tramite debito anziché tramite capitale. Nonostante il piano d'azione della Commissione per l'Unione dei mercati dei capitali 2020<sup>14</sup> comprenda importanti azioni a sostegno di tali finanziamenti, ad esempio l'azione 4 - Incoraggiare finanziamenti azionari più a lungo termine da parte di investitori istituzionali, è opportuno adottare misure fiscali mirate per rafforzare tali azioni. Le misure dovrebbero tenere conto di considerazioni di sostenibilità di bilancio.

---

<sup>14</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano d'azione (COM(2020) 590 final). ([https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:61042990-fe46-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0010.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:61042990-fe46-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF))

imprenditoriale equo e sostenibile *e il miglioramento del sistema fiscale per le imprese*, anche attraverso misure fiscali mirate che incentivino gli investimenti e la crescita, *sono* un'importante priorità politica dell'Unione. Per promuovere il finanziamento sostenibile, *robusto* e a lungo termine delle imprese, *in particolare dopo le tre crisi economiche che si sono succedute dal 2008, a causa delle quali molte imprese hanno dovuto ricorrere al finanziamento tramite debito per coprire le perdite economiche*, il sistema fiscale dovrebbe ridurre al minimo le distorsioni involontarie delle decisioni imprenditoriali, ad esempio riguardo al finanziamento tramite debito anziché tramite capitale. Nonostante il piano d'azione della Commissione per l'Unione dei mercati dei capitali 2020<sup>14</sup> comprenda importanti azioni a sostegno di tali finanziamenti, ad esempio l'azione 4 - Incoraggiare finanziamenti azionari più a lungo termine da parte di investitori istituzionali, è opportuno adottare misure fiscali mirate per rafforzare tali azioni. Le misure dovrebbero tenere conto di considerazioni di sostenibilità di bilancio.

---

<sup>14</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano d'azione (COM(2020) 590 final). ([https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:61042990-fe46-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0010.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:61042990-fe46-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF))

## Emendamento 2

### Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 bis) La promozione di un'Unione dei mercati dei capitali competitiva e resiliente, con un forte mercato del capitale quale uno dei suoi pilastri, è essenziale per la promozione dell'occupazione, della crescita economica e degli investimenti. Al fine di affrontare le sfide economiche future sono necessari maggiori investimenti privati sotto forma di capitale. È pertanto fortemente auspicabile la creazione di uno strumento giuridico che armonizzi le disposizioni legislative in vigore per ridurre la propensione dei contribuenti verso il debito nelle scelte di investimento, senza pregiudicare l'uso legittimo ed efficace degli strumenti di debito.***

## Emendamento 3

### Proposta di direttiva Considerando 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(2) I sistemi fiscali degli Stati membri consentono ai contribuenti di dedurre i pagamenti di interessi sul finanziamento del debito, riducendo in tal modo l'imposta sul reddito delle società dovuta, mentre i costi relativi al finanziamento tramite capitale non sono deducibili fiscalmente nella maggior parte degli Stati membri. Il trattamento fiscale asimmetrico del finanziamento tramite debito e capitale in tutta l'Unione induce una distorsione a favore del debito nelle decisioni di investimento. Inoltre, nei casi in cui gli Stati membri prevedono un'agevolazione fiscale sul finanziamento tramite capitale nel loro diritto interno, tali misure

(2) I sistemi fiscali degli Stati membri consentono ai contribuenti di dedurre i pagamenti di interessi sul finanziamento del debito, riducendo in tal modo l'imposta sul reddito delle società dovuta, mentre i costi relativi al finanziamento tramite capitale non sono deducibili fiscalmente nella maggior parte degli Stati membri. Il trattamento fiscale asimmetrico del finanziamento tramite debito e capitale in tutta l'Unione induce una distorsione a favore del debito nelle decisioni di investimento. ***Le recenti crisi connesse ai problemi di indebitamento delle imprese nel mercato interno hanno dimostrato la necessità di una riforma che tratti allo***

nazionali differiscono notevolmente in termini di elaborazione delle politiche.

*stesso modo capitale e debito e ponga fine al vantaggio del finanziamento del debito. La presente direttiva è una risposta alle numerose richieste del Parlamento di affrontare la distorsione a favore del debito rispetto al capitale connessa alla tassazione<sup>1 bis</sup>. Inoltre, nei casi in cui gli Stati membri prevedono un'agevolazione fiscale sul finanziamento tramite capitale nel loro diritto interno, tali misure nazionali differiscono notevolmente in termini di elaborazione delle politiche. È pertanto essenziale salvaguardare condizioni di parità per le soluzioni di capitale e gli strumenti di debito, tenendo conto della necessità di garantire livelli minimi di coerenza sistematica tra i quadri fiscali nazionali, in particolare per quanto riguarda le agevolazioni fiscali.*

---

<sup>1 bis</sup> Cfr.:

- *la risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sull'ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali: migliorare l'accesso al finanziamento sul mercato dei capitali, in particolare per le PMI, e accrescere la partecipazione degli investitori non professionali (2020/2036(INI)) (GU C 395 del 29.9.2021, pag. 89);*
- *la risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società (2016/0337(CNS)) (GU C 162 del 10.5.2019, pag. 181);*
- *la risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 recante raccomandazioni alla Commissione su una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa (seguito dato dal PE al piano d'azione della Commissione di luglio e alle sue 25 iniziative nel settore dell'IVA, delle imprese e della tassazione individuale) (2020/2254(INL)) (GU C 347 del 9.9.2022, pag. 211).*

– *la risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sull'impatto delle riforme fiscali nazionali sull'economia dell'UE (2021/2074 (INI)) (GU C 342 del 6.9.2022, pag. 14).*

#### Emendamento 4

##### Proposta di direttiva Considerando 3

###### *Testo della Commissione*

(3) Al fine di eliminare eventuali distorsioni fiscali tra gli Stati membri, è necessario stabilire un quadro comune di norme per affrontare in modo coordinato la distorsione a favore del debito rispetto al capitale connessa alla tassazione in tutta l'Unione. Tali norme dovrebbero garantire che il finanziamento tramite capitale e tramite debito sia trattato in modo analogo a fini fiscali in tutto il mercato unico. Allo stesso tempo, un quadro legislativo comune dell'Unione dovrebbe essere sostenibile anche a breve termine per i bilanci degli Stati membri. Tale quadro dovrebbe pertanto comprendere norme relative, da un lato, alla deducibilità fiscale dei costi di finanziamento tramite capitale e, dall'altro, alla limitazione della deducibilità fiscale dei costi di finanziamento del debito.

###### *Emendamento*

(3) Al fine di eliminare eventuali distorsioni fiscali tra gli Stati membri, è necessario stabilire un quadro comune di norme per affrontare in modo coordinato la distorsione a favore del debito rispetto al capitale connessa alla tassazione in tutta l'Unione, ***nel pieno rispetto del quadro istituzionale dell'Unione in materia fiscale istituito dai trattati.*** Tali norme dovrebbero garantire che il finanziamento tramite capitale e tramite debito sia trattato in modo analogo a fini fiscali in tutto il mercato unico. Allo stesso tempo, ***data l'elevata deducibilità fiscale del debito e il fatto che la creazione di un'agevolazione sugli aumenti di capitale potrebbe avere un impatto diretto sulle entrate pubbliche,*** un quadro legislativo comune dell'Unione dovrebbe essere sostenibile anche a breve termine per i bilanci degli Stati membri. Tale quadro dovrebbe pertanto comprendere norme relative, da un lato, alla deducibilità fiscale dei costi di finanziamento tramite capitale e, dall'altro, alla limitazione della deducibilità fiscale dei costi di finanziamento del debito. ***La presente direttiva dovrebbe mirare a raggiungere un migliore equilibrio tra le diverse sfide connesse alla sostenibilità delle finanze pubbliche degli Stati membri nel breve termine e, di conseguenza, evitare che gli Stati membri subiscano perdite sostanziali per le entrate e a migliorare la stabilità finanziaria delle***

*imprese.*

## **Emendamento 5**

### **Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 bis) Al fine di approfondire ulteriormente l'Unione dei mercati dei capitali, la presente direttiva dovrebbe mirare a diversificare le fonti di finanziamento per le imprese dell'Unione, in particolare per le PMI. Dovrebbe pertanto evitare di creare nuovi costi e ostacoli nell'ambito dell'accesso ai finanziamenti per le imprese che ancora non possono accedere facilmente ai mercati dei capitali. Limitare la deducibilità degli oneri per interessi di tali imprese potrebbe ostacolare gli investimenti in tutta l'Unione; di conseguenza, è opportuno non limitare la deduzione degli interessi per le PMI e i gruppi di dimensioni medie.***

## **Emendamento 6**

### **Proposta di direttiva Considerando 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(5) Per neutralizzare la distorsione nei confronti del finanziamento tramite capitale è opportuno prevedere un'agevolazione in base alla quale gli aumenti del capitale di un contribuente da un periodo d'imposta al successivo siano deducibili dalla sua base imponibile, a determinate condizioni. L'agevolazione dovrebbe essere calcolata moltiplicando l'aumento del capitale per un tasso di interesse nozionale basato su un tasso di interesse privo di rischio, come stabilito negli atti di esecuzione adottati a norma

(5) Per neutralizzare la distorsione nei confronti del finanziamento tramite capitale è opportuno prevedere un'agevolazione in base alla quale gli aumenti del capitale di un contribuente da un periodo d'imposta al successivo siano deducibili dalla sua base imponibile, a determinate condizioni. L'agevolazione dovrebbe essere calcolata moltiplicando l'aumento del capitale per un tasso di interesse nozionale basato su un tasso di interesse privo di rischio, come stabilito negli atti di esecuzione adottati a norma

dell'articolo 77 sexies, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE. Tali tassi di interesse privi di rischio fanno già parte del diritto dell'Unione e sono stati applicati in modo pratico ed efficace. Qualsiasi parte della deduzione relativa all'agevolazione che non può essere effettuata in un periodo d'imposta a causa di utili imponibili insufficienti può essere riportata in avanti. Tenendo conto delle sfide specifiche che le piccole e medie imprese (PMI) si trovano ad affrontare nell'accesso ai mercati dei capitali, è opportuno prevedere un aumento dell'agevolazione sul capitale per i contribuenti che sono PMI. Affinché la deduzione relativa all'agevolazione sul capitale sia sostenibile per le finanze pubbliche a breve termine, essa dovrebbe essere limitata nel tempo. Per salvaguardare il sistema dagli abusi, è necessario escludere dal calcolo delle variazioni del capitale il valore fiscale delle azioni proprie di un contribuente e quello della sua partecipazione in imprese associate. Analogamente è necessario prevedere la tassazione di una diminuzione del capitale di un contribuente da un periodo d'imposta al successivo, al fine di evitare che un aumento di capitale sia effettuato in modo abusivo. Tale norma incoraggerebbe inoltre il mantenimento di un livello di capitale. Essa prevederebbe che, in caso di diminuzione del capitale di un contribuente che ha beneficiato di un'agevolazione per l'aumento di capitale, un importo calcolato allo stesso modo dell'agevolazione diventerebbe imponibile per 10 periodi d'imposta, a meno che il contribuente dimostri che tale diminuzione è dovuta esclusivamente a perdite subite durante il periodo d'imposta o dovute a un obbligo giuridico.

dell'articolo 77 sexies, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE. Tali tassi di interesse privi di rischio fanno già parte del diritto dell'Unione e sono stati applicati in modo pratico ed efficace. Qualsiasi parte della deduzione relativa all'agevolazione che non può essere effettuata in un periodo d'imposta a causa di utili imponibili insufficienti può essere riportata in avanti. Tenendo conto delle sfide specifiche che le piccole e medie imprese (PMI) **e i gruppi di dimensioni medie** si trovano ad affrontare nell'accesso ai mercati dei capitali, **dei loro costi di finanziamento più elevati, della minore disponibilità di capitale e della maggiore probabilità che subiscano periodi di perdite più lunghi**, è opportuno prevedere un aumento dell'agevolazione sul capitale **e un periodo più lungo per la deducibilità fiscale** per i contribuenti che sono PMI **o gruppi di dimensioni medie**. Affinché la deduzione relativa all'agevolazione sul capitale sia sostenibile per le finanze pubbliche a breve termine, essa dovrebbe essere limitata nel tempo **in modo adeguato e proporzionato**. Per salvaguardare il sistema dagli abusi, è necessario escludere dal calcolo delle variazioni del capitale il valore fiscale delle azioni proprie di un contribuente e quello della sua partecipazione in imprese associate. Analogamente è necessario prevedere la tassazione di una diminuzione del capitale di un contribuente da un periodo d'imposta al successivo, al fine di evitare che un aumento di capitale sia effettuato in modo abusivo. Tale norma incoraggerebbe inoltre il mantenimento di un livello di capitale. Essa prevederebbe che, in caso di diminuzione del capitale di un contribuente che ha beneficiato di un'agevolazione per l'aumento di capitale, un importo calcolato allo stesso modo dell'agevolazione diventerebbe imponibile per 10 periodi d'imposta **per le PMI e i gruppi di dimensioni medie e per 7 periodi d'imposta consecutivi per qualsiasi contribuente diverso da una PMI o da un gruppo di dimensioni medie**, a meno che il

contribuente dimostri che tale diminuzione è dovuta esclusivamente a perdite subite durante il periodo d'imposta o dovute a un obbligo giuridico. ***La Commissione e gli Stati membri dovrebbero attuare azioni di informazione e comunicazione sulla presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le sue possibilità e i suoi benefici per le PMI.***

## **Emendamento 7**

### **Proposta di direttiva Considerando 6**

#### *Testo della Commissione*

(6) Al fine di evitare un uso improprio della deduzione relativa all'agevolazione sul capitale è necessario stabilire norme specifiche contro l'elusione fiscale. Tali norme dovrebbero riguardare, in particolare, i regimi istituiti per eludere le condizioni alle quali un aumento di capitale beneficia di un'agevolazione a norma della presente direttiva, ad esempio attraverso il trasferimento intragrupo di partecipazioni in imprese associate. Tali norme dovrebbero riguardare anche i regimi posti in essere per ottenere un'agevolazione in assenza di un aumento di capitale a livello di gruppo. Il finanziamento del debito intragrupo o i conferimenti in denaro potrebbero, ad esempio, essere utilizzati a tali fini. Norme specifiche contro l'elusione fiscale dovrebbero inoltre impedire l'introduzione di regimi intesi a sostenere che un aumento del capitale, e la corrispondente agevolazione, siano superiori a quelli effettivi, ad esempio attraverso un aumento dei crediti per il finanziamento di prestiti o una sopravvalutazione delle attività. Inoltre la norma generale antiabuso di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio<sup>15</sup> si applica agli atti abusivi che non rientrano nel quadro specifico della presente direttiva in materia

#### *Emendamento*

(6) Al fine di evitare un uso improprio della deduzione relativa all'agevolazione sul capitale è necessario stabilire norme specifiche contro l'elusione fiscale. Tali norme dovrebbero riguardare, in particolare, i regimi istituiti per eludere le condizioni alle quali un aumento di capitale beneficia di un'agevolazione a norma della presente direttiva, ad esempio attraverso il trasferimento intragrupo di partecipazioni in imprese associate. Tali norme dovrebbero riguardare anche i regimi posti in essere per ottenere un'agevolazione in assenza di un aumento di capitale a livello di gruppo. Il finanziamento del debito intragrupo o i conferimenti in denaro potrebbero, ad esempio, essere utilizzati a tali fini. Norme specifiche contro l'elusione fiscale dovrebbero inoltre impedire l'introduzione di regimi intesi a sostenere che un aumento del capitale, e la corrispondente agevolazione, siano superiori a quelli effettivi, ad esempio attraverso un aumento dei crediti per il finanziamento di prestiti o una sopravvalutazione delle attività. Inoltre la norma generale antiabuso di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio<sup>15</sup> si applica agli atti abusivi che non rientrano nel quadro specifico della presente direttiva in materia

di lotta all'elusione fiscale.

di lotta all'elusione fiscale. ***Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché le misure adottate per recepire la presente direttiva nel diritto nazionale siano conformi alle indicazioni fornite dal gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)".***

---

<sup>15</sup> Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1).

---

<sup>15</sup> Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1).

## Emendamento 8

### Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6 bis) I possibili costi fiscali derivanti dall'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere valutati insieme ai vantaggi derivanti dalla garanzia di una base di finanziamento più solida per le imprese dell'Unione, che sarebbe della massima importanza in caso di stress finanziario.***

## Emendamento 9

### Proposta di direttiva Considerando 7

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(7) Per affrontare efficacemente la distorsione a favore del debito rispetto al capitale dal punto di vista fiscale in modo sostenibile per le finanze pubbliche dell'Unione, è opportuno che l'agevolazione per il finanziamento tramite capitale sia accompagnata da una ***limitazione della deducibilità dei costi di***

(7) Per affrontare efficacemente la distorsione a favore del debito rispetto al capitale dal punto di vista fiscale in modo sostenibile per le finanze pubbliche dell'Unione, è opportuno che l'agevolazione per il finanziamento tramite capitale sia accompagnata da una ***norma che limiti la deducibilità degli oneri***

***finanziamento del debito. Una norma relativa ai limiti sugli interessi dovrebbe pertanto limitare la deducibilità degli oneri finanziari eccedenti e applicarsi indipendentemente dall'agevolazione.***

Tenuto conto della diversità di obiettivi fra tale norma e la vigente norma antielusione in materia di limiti sugli interessi di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/1164, è opportuno mantenere entrambe le norme. I contribuenti dovrebbero innanzitutto calcolare la deducibilità degli oneri finanziari eccedenti in conformità della presente direttiva e, successivamente, della direttiva antielusione. Nel caso in cui quest'ultimo calcolo si traduca in un importo inferiore di oneri finanziari eccedenti deducibili, il contribuente dovrebbe dedurre tale importo inferiore e riportare in avanti o riportare all'indietro qualsiasi differenza tra i due importi conformemente all'articolo 4 della direttiva antielusione.

***finanziari eccedenti per i gruppi che non sono gruppi di dimensioni medie e per le imprese che non sono PMI. Tuttavia, date le condizioni economiche avverse derivanti dalla crisi della COVID-19 e dalla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, tale norma di limitazione dovrebbe essere introdotta solo a partire dal 2027.*** Tenuto conto della diversità di obiettivi fra tale norma e la vigente norma antielusione in materia di limiti sugli interessi di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/1164, è opportuno mantenere entrambe le norme. I contribuenti dovrebbero innanzitutto calcolare la deducibilità degli oneri finanziari eccedenti in conformità della presente direttiva e, successivamente, della direttiva antielusione. Nel caso in cui quest'ultimo calcolo si traduca in un importo inferiore di oneri finanziari eccedenti deducibili, il contribuente dovrebbe dedurre tale importo inferiore e riportare in avanti o riportare all'indietro qualsiasi differenza tra i due importi conformemente all'articolo 4 della direttiva antielusione.

## **Emendamento 10**

### **Proposta di direttiva Considerando 9**

#### *Testo della Commissione*

(9) Al fine di valutare l'efficacia della presente direttiva, la Commissione dovrebbe elaborare e pubblicare una relazione di valutazione sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e di altri dati disponibili.

#### *Emendamento*

(9) Al fine di valutare l'efficacia della presente direttiva ***nonché il suo impatto sulle PMI e sul gettito fiscale negli Stati membri***, la Commissione dovrebbe elaborare e pubblicare una relazione di valutazione sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e di altri dati disponibili. ***Tale relazione dovrebbe prestare particolare attenzione alle PMI e, in particolare, valutare se le condizioni speciali a loro disposizione si siano dimostrate sufficienti ad aumentare il loro interesse nei confronti del finanziamento tramite capitale tra di esse. Ove la***

*relazione giunga ad una valutazione negativa, la Commissione dovrebbe presentare senza indugio al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa che affronti tale questione. La relazione della Commissione dovrebbe essere pubblicata.*

## **Emendamento 11**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5 bis) "grande impresa", una grande impresa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE;**

## **Emendamento 12**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 5 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5 ter) "gruppo di dimensioni medie", un gruppo di dimensioni medie ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/34/UE;**

## **Emendamento 13**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 5 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5 quater) "grande gruppo", un grande gruppo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE;**

## Emendamento 14

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

L'agevolazione sul capitale consiste nella deduzione, per 10 periodi d'imposta consecutivi, dalla base imponibile di un **contribuente** ai fini dell'imposta sul reddito delle società, di un importo pari fino al 30 % degli utili del contribuente al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti ("EBITDA").

##### *Emendamento*

L'agevolazione sul capitale consiste nella deduzione:

- per 10 periodi d'imposta consecutivi, dalla base imponibile di **una PMI o di un gruppo di dimensioni medie** ai fini dell'imposta sul reddito delle società, di un importo pari fino al 30 % degli utili del contribuente al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti ("EBITDA");
- **7 periodi d'imposta consecutivi, dalla base imponibile di qualsiasi grande impresa o grande gruppo ai fini dell'imposta sul reddito delle società, di un importo pari fino al 30 % degli utili del contribuente al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti ("EBITDA").**

## Emendamento 15

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***Gli Stati membri provvedono affinché i contribuenti possano riportare in avanti, per un massimo di 3 periodi d'imposta, la parte dell'agevolazione sul capitale che supera le percentuali dell'EBITDA in un periodo d'imposta di cui al primo comma.***

## Emendamento 16

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

Se la deduzione relativa all'agevolazione sul capitale, conformemente al primo comma, è superiore al reddito imponibile netto del contribuente in un periodo d'imposta, gli Stati membri provvedono affinché il contribuente possa riportare in avanti, **senza limiti di tempo**, l'eccedenza dell'agevolazione sul capitale **ai periodi successivi**.

##### *Emendamento*

Se la deduzione relativa all'agevolazione sul capitale, conformemente al primo comma, è superiore al reddito imponibile netto del contribuente in un periodo d'imposta, gli Stati membri provvedono affinché il contribuente possa riportare in avanti l'eccedenza dell'agevolazione sul capitale **come segue**:

- **per un massimo di 3 periodi d'imposta, se il contribuente è una grande impresa o un grande gruppo;**
- **senza limiti di tempo, se il contribuente è una PMI o un gruppo di dimensioni medie.**

## Emendamento 17

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3

##### *Testo della Commissione*

**Gli Stati membri provvedono affinché i contribuenti possano riportare in avanti, per un massimo di 5 periodi d'imposta, la parte dell'agevolazione sul capitale che supera il 30 % dell'EBITDA in un periodo d'imposta.**

##### *Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 18

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

Fatto salvo l'articolo 5, la base dell'agevolazione sul capitale è calcolata

##### *Emendamento*

Fatto salvo l'articolo 5, la base dell'agevolazione sul capitale è calcolata

come la differenza tra il livello del capitale netto alla fine del periodo d'imposta e il livello del capitale netto alla fine del periodo d'imposta precedente.

come la differenza tra il livello del capitale netto alla fine del periodo d'imposta e il livello del capitale netto alla fine del periodo d'imposta precedente, **vale a dire l'aumento su base annua del capitale netto.**

## Emendamento 19

### Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

L'agevolazione sul capitale è pari alla base dell'agevolazione moltiplicata per il tasso di interesse privo di rischio su 10 anni per la valuta in questione **e** aumentata di un premio di rischio dell'1 % **o, se il contribuente è una PMI, di un premio di rischio dell'1,5 %.**

#### *Emendamento*

L'agevolazione sul capitale è pari alla base dell'agevolazione moltiplicata per il tasso di interesse privo di rischio su 10 anni per la valuta in questione, aumentata di un premio di rischio dell'1 % **per le PMI.**

## Emendamento 20

### Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Se, dopo l'ottenimento di un'agevolazione sul capitale, la base dell'agevolazione è negativa in un periodo d'imposta, un importo pari all'agevolazione negativa diventa imponibile per 10 periodi d'imposta consecutivi, fino all'aumento complessivo del capitale netto per il quale tale agevolazione è stata ottenuta ai sensi della presente direttiva, a meno che il contribuente non fornisca prove sufficienti del fatto che ciò è dovuto a perdite contabili subite durante il periodo d'imposta o dovuto a un obbligo legale di riduzione del capitale.

#### *Emendamento*

3. Se, dopo l'ottenimento di un'agevolazione sul capitale, la base dell'agevolazione è negativa in un periodo d'imposta, un importo pari all'agevolazione negativa diventa imponibile per 10 periodi d'imposta consecutivi **per le PMI o i gruppi di dimensioni medie o per 7 periodi d'imposta consecutivi per qualsiasi contribuente diverso da una PMI o un gruppo di dimensioni medie,** fino all'aumento complessivo del capitale netto per il quale tale agevolazione è stata ottenuta ai sensi della presente direttiva, a meno che il contribuente non fornisca prove sufficienti del fatto che ciò è dovuto a perdite contabili subite durante il periodo d'imposta o dovuto a un obbligo legale di

riduzione del capitale.

## Emendamento 21

### Proposta di direttiva

#### Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le misure adottate per recepire il presente articolo nel diritto nazionale siano conformi alle indicazioni fornite dal gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" sui regimi di deduzione degli interessi nozionali.**

## Emendamento 22

### Proposta di direttiva

#### Articolo 6 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché un contribuente possa dedurre dalla propria base imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, gli oneri finanziari eccedenti, quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio<sup>35</sup>, fino a un importo (a) corrispondente all'85 % di tali oneri sostenuti durante il periodo d'imposta. Se tale importo è superiore all'importo (b) determinato conformemente all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/1164, gli Stati membri provvedono affinché il contribuente abbia il diritto di dedurre solo il minore tra i due importi nel periodo d'imposta. La differenza tra i due importi (a) e (b) è riportata in avanti o all'indietro conformemente all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/1164.

1. Gli Stati membri provvedono affinché un contribuente **diverso da una PMI o un gruppo di dimensioni medie** possa dedurre dalla propria base imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, gli oneri finanziari eccedenti, quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio<sup>35</sup>, fino a un importo (a) corrispondente al 50 % di tali oneri sostenuti durante il periodo d'imposta. Se tale importo è superiore all'importo (b) determinato conformemente all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/1164, gli Stati membri provvedono affinché il contribuente abbia il diritto di dedurre solo il minore tra i due importi nel periodo d'imposta. La differenza tra i due importi (a) e (b) è riportata in avanti o all'indietro conformemente all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/1164.

<sup>35</sup> Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1).

<sup>35</sup> Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1).

## **Emendamento 23**

### **Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Il paragrafo 1 si applica agli oneri finanziari eccedenti sostenuti a decorrere dal **[OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva]**.

#### *Emendamento*

2. Il paragrafo 1 si applica agli oneri finanziari eccedenti sostenuti a partire dal **1° gennaio 2027**.

## **Emendamento 24**

### **Proposta di direttiva Articolo 7 – lettera b**

#### *Testo della Commissione*

b) il numero di PMI che hanno beneficiato dell'agevolazione sul capitale nel periodo d'imposta, anche in percentuale del numero totale di PMI che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, e il numero di PMI che hanno beneficiato dell'agevolazione sul capitale e che fanno parte di grandi gruppi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE;

#### *Emendamento*

b) il numero di PMI **e gruppi di dimensioni medie** che hanno beneficiato dell'agevolazione sul capitale nel periodo d'imposta, anche in percentuale del numero totale di PMI **e gruppi di dimensioni medie** che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, e il numero di PMI che hanno beneficiato dell'agevolazione sul capitale e che fanno parte di grandi gruppi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE;

## Emendamento 25

### Proposta di direttiva Articolo 8 – titolo

*Testo della Commissione*

Relazioni

*Emendamento*

Relazioni *e riesame*

## Emendamento 26

### Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Entro il 31 dicembre **2027** la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva.

*Emendamento*

1. Entro il 31 dicembre **2028** la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sull'impatto della presente direttiva, *accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa per modificare la presente direttiva.*

*Tale relazione valuta l'impatto della presente direttiva, prestando particolare attenzione:*

- a) alle PMI, in particolare valutando se le condizioni speciali a loro disposizione si siano dimostrate sufficienti ad aumentare il loro interesse nei confronti del finanziamento tramite capitale;*
- b) alla limitazione alla deduzione degli interessi, in particolare per quanto riguarda l'incidenza dell'importo o degli importi di cui alla lettera a) di cui all'articolo 6, paragrafo 1, sul gettito fiscale degli Stati membri;*
- c) al legame con gli atti legislativi in materia di imposta sulle società, in particolare una direttiva che garantisce un'aliquota fiscale effettiva minima per le attività mondiali dei grandi gruppi multinazionali e una direttiva su un quadro per l'imposizione dei redditi in Europa (BEFIT).*

## Emendamento 27

### Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri possono differire l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva ai contribuenti che al [1° gennaio 2024] beneficiano di un'agevolazione sul capitale a norma del diritto nazionale per un periodo massimo di **10** anni e in nessun caso per un periodo superiore alla durata del beneficio ai sensi del diritto nazionale.

#### *Emendamento*

2. Gli Stati membri possono differire l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva ai contribuenti che al [1° gennaio 2024] beneficiano di un'agevolazione sul capitale a norma del diritto nazionale per un periodo massimo di **cinque** anni e in nessun caso per un periodo superiore alla durata del beneficio ai sensi del diritto nazionale.

## Emendamento 28

### Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**3 bis. Prima di recepire la presente direttiva nel diritto nazionale, ciascuno Stato membro rende pubblica una valutazione dei costi fiscali stimati delle misure da adottare e della conseguente diminuzione dell'aliquota fiscale effettiva per le imprese, e adotta, ove necessario, misure adeguate per proteggere il gettito fiscale.**

## MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore le iniziative della Commissione europea volte a migliorare i regimi di tassazione delle imprese nell'UE, con l'obiettivo di disporre di sistemi fiscali più equi e più semplici. Ciò a sua volta rafforzerebbe ulteriormente l'economia dell'UE e l'Unione dei mercati dei capitali.

La COVID-19 e l'attuale crisi derivante dall'invasione russa sottolineano la necessità di affrontare la distorsione a favore del debito delle imprese, in quanto molte di esse devono fare affidamento sul finanziamento del debito per coprire le perdite economiche. Poiché la crisi energetica si sta aggravando e i tassi di interesse stanno aumentando in risposta ad un livello molto elevato di inflazione, ciò può mettere molte imprese dell'UE, in particolare le PMI, in una situazione di pressione finanziaria.

La disparità di trattamento tra debito e capitale proprio porta ad una distorsione fiscale nei confronti del debito, mentre questa scelta può rendere le imprese più vulnerabili nei periodi di congiuntura sfavorevole. Comporta inoltre una tendenza a un aumento dell'indebitamento nel mercato unico dell'UE e compromette lo sviluppo del mercato del capitale. Alcuni Stati membri dispongono già di un'agevolazione fiscale sul capitale proprio a livello nazionale, ma le differenze nella loro concezione aumentano i costi di conformità per le imprese attive in diversi Stati membri. Il relatore accoglie pertanto con favore la proposta della Commissione di affrontare la distorsione a favore del debito rispetto al capitale a livello dell'UE.

Nonostante alcune riserve sulla proposta, il relatore ritiene che vi sia un forte motivo economico per considerare positivamente la proposta. Per rispondere ad alcune preoccupazioni, l'opzione di introdurre gradualmente le norme fornisce una buona risposta.

Il relatore introduce lievi modifiche al testo della Commissione, che mirano ad assistere le PMI. In particolare, poiché le PMI sono più esposte a periodi di perdite più lunghi, è opportuno prendere in considerazione un aumento della deduzione sul capitale proprio nonché un periodo più lungo per la deducibilità fiscale. Inoltre, il relatore propone una maggiore agevolazione per il capitale proprio per rispecchiare meglio i maggiori costi di capitale per le PMI. L'introduzione graduale della norma relativa alla limitazione della deduzione degli interessi e la deduzione integrale permanente degli interessi per i prestiti di modesta entità garantiscono che la proposta non avrà un impatto negativo sulle PMI più piccole che non possono utilizzare efficacemente il finanziamento tramite capitale.

Nel complesso, la proposta non pone fine alla distorsione a favore del debito, ma aumenta almeno in parte l'attrattiva del finanziamento tramite capitale. In quanto tale, potrebbe contribuire ad una maggiore stabilità delle imprese dell'UE. Il relatore ritiene che la proposta non debba essere respinta dal Consiglio, bensì perfezionata e attuata gradualmente.

**ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE  
DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Conformemente all'articolo 8 dell'allegato I del regolamento, il relatore dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione della relazione, fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:

<b>Entità e/o persona</b>
Head of Unit Company Taxation Initiatives, DG TAXUD, European Commission

L'elenco di cui sopra è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore.

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

<b>Titolo</b>	Definizione delle norme sull'introduzione di un'agevolazione per ridurre la distorsione a favore del debito rispetto al capitale e sulla limitazione della deducibilità degli interessi ai fini dell'imposta sul reddito delle società	
<b>Riferimenti</b>	COM(2022)0216 – C9-0197/2022 – 2022/0154(CNS)	
<b>Consultazione del PE</b>	8.6.2022	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ECON 9.6.2022	
<b>Relatore</b> Nomina	Luděk Niedermayer 21.6.2022	
<b>Esame in commissione</b>	12.1.2023	1.3.2023
<b>Approvazione</b>	28.11.2023	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 35 –: 8 0: 9	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Rasmus Andresen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsov, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Pedro Marques, Denis Nesci, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Kira Marie Peter-Hansen, Eva Maria Poptcheva, Antonio Maria Rinaldi, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Ivars Ijabs, Andželika Anna Mozdżanowska, Erik Poulsen, René Repasi	
<b>Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale</b>	Barry Andrews, Alessandra Basso, Theresa Bielowski, Carlos Coelho, Francisco Guerreiro, Fabienne Keller, Liudas Mažyliš	
<b>Deposito</b>	4.12.2023	

## VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

35	+
ECR	Andželika Anna Mozdżanowska, Denis Nesci, Dorien Rookmaker, Johan Van Overtveldt, Roberts Zile
NI	Enikő Győri
PPE	Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Carlos Coelho, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Liudas Mažylis, Luděk Niedermayer, Ralf Seekatz, Inese Vaidere
Renew	Engin Eroglu, Ivars Ijabs, Fabienne Keller, Georgios Kyrtos, Eva Maria Poptcheva
S&D	Marek Belka, Theresa Bielowski, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, René Repasi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

8	-
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos
The Left	José Gusmão
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Claude Gruffat, Francisco Guerreiro, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Kira Marie Peter-Hansen

9	0
ID	Alessandra Basso, Gunnar Beck, France Jamet, Antonio Maria Rinaldi
Renew	Barry Andrews, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Erik Poulsen
S&D	Aurore Lalucq

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti